



REGIONE LIGURIA



REPUBBLICA ITALIANA



COMMISSIONE EUROPEA

**DIPARTIMENTO AGRICOLTURA PROTEZIONE CIVILE e TURISMO
SETTORE POLITICHE AGRICOLE
AUTORITÀ DI GESTIONE
del
PROGRAMMA REGIONALE DI SVILUPPO RURALE
PER IL PERIODO 2007-2013**

Disposizioni sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale

(Allegato alla D.G.R. n. 372 del 7 aprile 2008)

TESTO VIGENTE INTEGRATO

a seguito dell'adozione dei seguenti provvedimenti:

- D.G.R. n. 1396 del 29 ottobre 2008
- D.G.R. n. 317 del 09 febbraio 2010
- D.G.R. n. 580 del 28 maggio 2010
- D.G.R. n. 815 del 12 luglio 2011
- D.G.R. n. 1262 del 21 ottobre 2011

N.B.: tutte le disposizioni contenute nel presente documento, sono da intendersi in vigore a far data dal 05 aprile 2008, eccezion fatta per i casi in cui sia diversamente riportato.

DEFINIZIONI

Normativa di riferimento	Insieme della normativa comunitaria, nazionale, regionale, nonché delle Province autonome di Trento e Bolzano che disciplina la materia.
Primo pilastro della PAC	Insieme di misure previste dalla Politica agricola comune finalizzate al sostegno diretto del reddito degli agricoltori.
Secondo pilastro della PAC	Insieme di interventi finalizzati all'attuazione della politica di sviluppo rurale.
Intervento	Programma di sviluppo rurale, programma operativo, programma di iniziativa comunitaria, misure o programmi di assistenza tecnica, programmi cofinanziati nell'ambito del Primo pilastro della Pac, azioni innovative analoghe per settore e tipologia di operazione.
Operazione	L'operazione è un'unità elementare, rappresentata da un progetto, un contratto, accordo o un'altra azione, composta da uno o più interventi, selezionata secondo criteri stabiliti dal Programma, attuata da un solo beneficiario e riconducibile univocamente a una delle misure previste dal programma stesso.
Progetto integrato	Insieme di operazioni che coinvolgono più settori e/o più misure puntando a un obiettivo comune con un approccio unitario e coerente.
Strategia di Sviluppo Locale	Complesso di azioni di diversi settori o di diversi segmenti nell'ambito di una determinata filiera produttiva, o infine di diverse componenti di un determinato tema, riferite a un territorio determinato di livello sub-regionale ammissibili alle misure dell'asse 4 del PSR. (Vd DGR 419/07)
Misura	Serie di operazioni che contribuiscono a conseguire almeno uno degli obiettivi di cui ai dei quattro assi in cui sono suddivisi i Programmi di Sviluppo Rurale.
Bando	Atto formale con il quale l'Autorità competente indice l'apertura dei termini per la presentazione delle domande di aiuto per partecipare a un regime di sostegno previsto da un intervento cofinanziato. Il bando indica le modalità di accesso, quelle di selezione, i fondi disponibili, le percentuali di contribuzioni e i vincoli e le limitazioni. Rientrano in questa tipologia anche le manifestazioni d'interesse emanate nel periodo transitorio tra una programmazione e l'altra.
Beneficiario	Un operatore, un organismo o un'impresa pubblico/a o privato/a, responsabile dell'esecuzione delle operazioni o destinatario/a del sostegno.
Autorità di gestione	Il Dirigente, o il funzionario con più elevata posizione gerarchica, del Settore Politiche Agricole della Regione Liguria.
Autorità competente	Autorità o organismo delegato dall'Autorità di gestione o investito di competenze dalla Regione per adempiere agli obblighi derivanti dall'attuazione di un programma operativo.

Organismo pagatore

Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) che effettua i pagamenti ai beneficiari finali nell'ambito del programma regionale di sviluppo rurale.

Spesa pubblica

Qualsiasi contributo pubblico al finanziamento di operazioni, la cui origine sia il bilancio dello stato, di enti pubblici territoriali o delle Comunità europee, e qualsiasi spesa analoga. E' assimilato a un contributo pubblico qualsiasi contributo al finanziamento di operazioni a carico del bilancio di organismi di diritto pubblico o associazioni di uno o più enti pubblici territoriali o organismi di diritto pubblico, ai sensi della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici, di lavori, di forniture e di servizi.

Qualora il beneficiario dell'operazione sia un soggetto pubblico, la quota di compartecipazione alla spesa non è considerata spesa pubblica.

Prezzario

“prezzario regionale di riferimento per opere di miglioramento fondiario e interventi in ambito forestale” integrato dal prezzario Unioncamere vigente al momento di presentazione della domanda di aiuto.

GLOSSARIO

FEASR	Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
GAL	Gruppo d'azione locale
PAC	Politica agricola comune
PSN	Piano strategico nazionale per lo sviluppo rurale
PSR	Programma regionale di sviluppo rurale
SSL	Strategia di sviluppo locale
PI	Progetti Integrati
DGR	Deliberazione di Giunta regionale

1. PRINCIPI GENERALI

Affinché una spesa possa essere considerata ammissibile è necessario che:

- 1) la spesa si possa riferire a un'operazione ammissibile;
- 2) la spesa rispetti i limiti e le condizioni di ammissibilità, ed in particolare:
 - a) si possa riferire al periodo temporale di vigenza del programma;
 - b) sia pertinente a un'azione ammissibile e sia congrua;
 - c) sia verificabile e controllabile;
 - d) risulti legittima e contabilizzata regolarmente
 - e) sia sostenuta all'interno di un periodo eligibile.

1.1. Data di decorrenza delle spese ammissibili

L'articolo 71 paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1698/2005 stabilisce che *“fatto salvo il disposto dell'articolo 39, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1290/05, le spese si considerano ammissibili al contributo del FEASR se il pertinente aiuto è effettivamente pagato dall'organismo pagatore tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2015. Le operazioni cofinanziate non dovrebbero essere ultimate prima della data di decorrenza dell'ammissibilità”*.

Questo lascia ovviamente invariato quanto stabilito dal regolamento (CE) n.1320/2006 recante disposizioni per la transizione al regime di sostegno allo sviluppo rurale istituito dal regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio.

Inoltre, è necessario salvaguardare e dimostrare l'effetto incentivante del contributo comunitario. A questo fine, sono considerate ammissibili le attività e le spese sostenute dal beneficiario successivamente alla presentazione della relativa domanda.

A tal riguardo si cita la precedente deliberazione della Giunta regionale n. 563 del 1° giugno 2007, che ha definito i criteri di pre-adesione al PSR 2007-2013, e autorizzato la presentazione di domande a valere su varie misure del PSR.

Si cita inoltre la deliberazione di Giunta regionale n. 419 del 24 aprile 2007, relativa all'invito a manifestare interesse in relazione alle strategie di sviluppo locale di cui all'asse 4 del PSR, che ha stabilito l'ammissibilità delle spese di progettazione e animazione delle strategie di sviluppo locale, di cui alla misura 431 del PSR, a decorrere dalla data di presentazione delle manifestazioni di interesse alla Regione Liguria.

Si deve infine considerare che la misura 112 del PSR stabilisce che, in fase di prima attuazione, possano presentare domanda, entro tre mesi dalla pubblicazione del PSR sul bollettino ufficiale della Regione Liguria, anche i giovani agricoltori già insediati. La pubblicazione del PSR è avvenuta il 19 dicembre: pertanto, la norma di prima applicazione vige fino al 18 marzo 2008. Questa norma riguarda comunque giovani agricoltori insediati non prima del 1° gennaio 2007.

Tutto ciò considerato, per quanto riguarda la data di decorrenza delle spese ammissibili si stabilisce che sono ammissibili ai fini del PSR solo le spese sostenute dopo la presentazione di una domanda di aiuto ricevibile a seguito dei provvedimenti amministrativi che avviano le normali procedure di attuazione delle diverse misure del PSR. Sono fatte salve le seguenti eccezioni :

- ❖ spese sostenute a seguito delle disposizioni di cui alla DGR n. 1432/2006 in attuazione del regolamento (CE) n. 1320/2006 (transizione).
- ❖ spese sostenute a seguito delle disposizioni di cui alla DGR n. 419/2007 (strategie di sviluppo locale), limitatamente alle spese di progettazione ed animazione di cui alla misura 431;

- ❖ spese sostenute a seguito delle disposizioni di cui alla DGR n. 563/2007 (pre-adesioni al PSR - misure 112, 113, 121, 122, 126 e 311 e pre-adesioni al PSR per interventi inseriti nelle SSL - misure 123, 125, 226 e 227);
- ❖ limitatamente alla misura 112 (insediamento di giovani agricoltori), possono essere ammessi al premio anche i giovani agricoltori già insediati, purché non prima del 1° gennaio 2007, a condizione che abbiano presentato domanda di pre-adesione entro il 18 marzo 2008.

1.2. Pertinenza e congruità

*“Sono ammissibili a contributo del FEASR soltanto le spese sostenute per operazioni **decise** dall'autorità di gestione del relativo programma o sotto la sua responsabilità, secondo i criteri di selezione stabiliti dall'organismo competente”* - regolamento (CE) n. 1698/2005, articolo 71, paragrafo 2.

Di conseguenza le spese, per risultare ammissibili, devono essere connesse all'attuazione di operazioni che possono essere ricondotte alle “attività ammissibili” rientranti in una delle misure del PSR.

Una spesa per essere ammissibile deve:

- essere imputabile a un'operazione finanziata; vi deve essere una stretta relazione tra spese sostenute, operazioni svolte e obiettivi al cui raggiungimento la misura concorre;
- essere pertinente rispetto all'azione ammissibile e risultare conseguenza diretta dell'azione stessa;
- essere congrua rispetto all'azione ammessa e comportare costi commisurati alla dimensione del progetto.

I costi, inoltre, devono essere conformi ai principi di sana gestione finanziaria, in particolare in termini di economicità ed efficienza.

Le norme specifiche per valutare la congruità dei costi sono inserite nei paragrafi successivi.

1.3. Verificabilità e controllabilità

“Gli Stati Membri si accertano che tutte le misure di sviluppo rurale che intendono attuare siano verificabili e controllabili” - regolamento (CE) n. 1974/2006, articolo 48.

Le spese ammissibili a contributo sono quelle effettivamente sostenute dal beneficiario, e devono corrispondere a pagamenti realmente effettuati, comprovati da fatture quietanzate oppure, da documenti contabili aventi forza probante equivalente.

Per documento contabile avente forza probante equivalente si intende, nei casi in cui le norme fiscali e contabili non rendano pertinente l'emissione di fattura, ogni documento comprovante che la scrittura contabile rifletta fedelmente la realtà, in conformità alla normativa vigente in materia di contabilità.

In ogni caso, salvo per i contributi in natura, la spesa non è ammissibile se la fattura (o documento equivalente) non è accompagnata dalla quietanza, a prova dell'effettivo trasferimento di denaro dal beneficiario al fornitore.

Per quanto riguarda le modalità di acquisizione della quietanza si veda quanto stabilito al successivo paragrafo 2.13 (modalità di pagamento). Per quanto riguarda i contributi in natura, si rinvia a quanto stabilito al successivo punto 2.6.

In ogni caso, le spese devono essere sostenute precedentemente all'effettuazione della rendicontazione dell'operazione.

1.4. Legittimità e contabilizzazione

Ogni operazione, e ogni spesa conseguente, deve essere effettuata nel pieno rispetto della normativa regionale, nazionale e comunitaria applicabile.

Un'operazione illegittima o illegale, anche se pertinente rispetto all'obiettivo della misura, non può dare luogo a spese ammissibili.

Una spesa sostenuta non conformemente alle disposizioni di cui al presente documento, non è ammissibile, ancorché riferita a un'operazione ammissibile.

In particolare e con l'esclusione dei contributi in natura, ogni spesa deve corrispondere a registrazioni contabili adeguate, in conformità alle disposizioni fiscali e contabili vigenti.

2. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ DI ALCUNE CATEGORIE DI SPESA

2.1. Investimenti materiali realizzati da privati

Disposizioni specifiche relative agli investimenti sono contenute nell'articolo 55 del regolamento (CE) n. 1974/2006, nel PSR e nei singoli provvedimenti attuativi delle misure adottati dalla Regione Liguria.

Nel caso di acquisizione di beni materiali non compresi nelle voci del prezzario, al fine di determinare il fornitore e la spesa ammissibile all'aiuto è necessario adottare una procedura di selezione basata sul confronto tra almeno **tre preventivi** di spesa forniti da ditte in concorrenza, procedendo quindi alla scelta di quello che, per parametri tecnico-economici, viene ritenuto il più idoneo.

I tre preventivi devono essere confrontabili, cioè si devono riferire a beni di caratteristiche analoghe in termini, per esempio, di funzioni, capacità produttiva, potenza, prestazioni, eccetera.

A questo riguardo si pongono i seguenti casi:

- 1) il beneficiario sceglie l'offerta più economica: non è necessario fornire ulteriori spiegazioni e documenti;
- 2) il beneficiario non sceglie l'offerta più economica e non fornisce le motivazioni della sua scelta o le motivazioni della sua scelta non risultano valide o sufficienti: si considera come spesa ammissibile il costo dell'offerta più economica, anche se il beneficiario acquista un bene più costoso;
- 3) il beneficiario non sceglie l'offerta più economica ma fornisce una relazione tecnico/economica, sintetica ma completa, redatta e sottoscritta da un tecnico qualificato, con la quale si forniscono valide e sufficienti motivazioni della scelta: in questo caso può essere considerata ammissibile la spesa relativa al preventivo scelto dal beneficiario.

La documentazione (i tre preventivi e l'eventuale relazione di cui al precedente punto 3) deve essere acquisita dall'Ente incaricato dell'istruttoria prima dell'adozione del provvedimento di concessione dell'aiuto.

Nel caso di acquisizioni di **beni altamente specializzati** di cui esista sul mercato un solo possibile fornitore, un tecnico qualificato deve predisporre una dichiarazione nella

quale si attesti l'impossibilità di individuare altre ditte concorrenti in grado di fornire i beni oggetto dell'investimento.

In caso di investimenti urgenti in connessione al ciclo stagionale o per altri giustificati motivi, il beneficiario ha comunque l'obbligo di richiedere almeno tre preventivi ad altrettanti fornitori, con un mezzo riscontrabile (raccomandata AR o altro mezzo verificabile), dando per iscritto ai fornitori un termine ragionevole entro cui rispondere. Allo scadere del termine, il beneficiario può procedere al confronto tra i preventivi pervenuti. Nel caso ne siano pervenuti meno di tre, il beneficiario lo attesta con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

I beni acquistati devono essere nuovi e privi di vincoli o ipoteche; sulle relative fatture o su documenti accompagnatori deve essere indicato con chiarezza l'oggetto dell'acquisto e, se pertinente, il numero di serie o di matricola.

Per quanto riguarda la realizzazione di opere a misura (scavi, fondazioni, strutture in elevazione, opere di miglioramento fondiario, eccetera), devono essere presentati progetti corredati da disegni, da una relazione tecnica descrittiva delle opere da eseguire, da un computo metrico preventivo redatto sulla base delle voci di spesa contenute nel prezzo.

Prima dell'adozione dell'atto di concessione dell'aiuto, se non diversamente stabilito da disposizioni specifiche relative a singole misure o azioni, è inoltre obbligatorio acquisire ogni utile documento o autorizzazione cui la realizzazione del progetto è subordinata (es.: concessione edilizia, pareri di organi tecnici, eccetera).

In fase di accertamento dell'avvenuta realizzazione dei lavori devono essere prodotti computi metrici analitici redatti sulla base dei quantitativi effettivamente realizzati, con l'applicazione dei prezzi approvati in sede preventiva, o dei prezzi contrattuali nel caso di affidamento dei lavori tramite gara, ove questi siano più favorevoli del prezzo, nonché ove ne ricorrano le condizioni, la documentazione obbligatoria prescritta dalla vigente normativa, attestante la funzionalità, la qualità e la sicurezza dell'opera eseguita.

Anche nel caso delle opere edili, la spesa effettuata va documentata con fatture o con altri documenti aventi forza probante equivalente, chiaramente riferiti ai lavori di cui ai computi metrici approvati.

Integrazione al punto 2.1 introdotta con DGR. 3177/2010
(in vigore dal 18 marzo 2010)

La procedura del confronto di almeno tre preventivi non è richiesta nel caso di acquisti di beni importo unitario modesto, fino a concorrenza di 500 (cinquecento) euro per domanda di aiuto – oltre detta soglia si rende comunque necessario acquisire tre preventivi anche per acquisti di importo unitario modesto.

Nell'attuazione delle misure 111, 124, 133 e 331, e delle corrispondenti misure dell'asse 4, la verifica puntuale dell'ammissibilità della spesa mediante il confronto di almeno tre preventivi può essere effettuata in sede di controllo amministrativo della domanda di pagamento per le seguenti categorie di spese:

- a) spese direttamente proporzionali al numero dei partecipanti ad attività formative, non determinabile precisamente *ex ante*;
- b) spese relative ad acquisti la cui natura o la cui quantità dipenda dall'esito o dal risultato di fasi precedenti del progetto, non determinabili precisamente *ex ante*.

In questi casi, la domanda di aiuto può contenere una previsione di massima delle spese.

2.2 Investimenti immateriali realizzati da privati

Per quanto concerne gli investimenti immateriali (ricerche di mercato, brevetti, studi, attività divulgative, eccetera), al fine di poter effettuare la scelta del soggetto cui affidare l'incarico, in base non solo all'aspetto economico, ma anche alla qualità del piano di lavoro e all'affidabilità del fornitore, è necessario che vengano presentate almeno tre offerte di preventivo in concorrenza. Le suddette tre offerte devono contenere, ove pertinenti, una serie di informazioni puntuali sul fornitore (elenco delle attività eseguite, curriculum delle pertinenti figure professionali della struttura o in collaborazione esterna), sulla modalità di esecuzione del progetto (piano di lavoro, figure professionali da utilizzare, tempi di realizzazione) e sui costi di realizzazione.

Ove non sia possibile disporre di tre offerte di preventivo, un tecnico qualificato, dopo aver effettuato un'accurata indagine di mercato, dovrà predisporre una dichiarazione nella quale si attesti l'impossibilità di individuare altri soggetti concorrenti in grado di fornire i servizi oggetto del finanziamento, allegando una specifica relazione descrittiva, corredata degli elementi necessari per la relativa valutazione.

La scelta del soggetto cui affidare l'incarico può essere effettuata anche in assenza della relazione del tecnico qualificato nei soli casi previsti dalla legge. Per valutare la congruità dei costi, si può fare riferimento ai parametri relativi al costo orario/giornaliero dei consulenti da utilizzare, ricavati dalle quotazioni di mercato desumibili dalle tariffe adottate dalle Amministrazioni Regionali e Province autonome, dallo Stato o dalla Commissione europea.

Inoltre, al fine di effettuare un'adeguata valutazione del lavoro da eseguire, il beneficiario deve presentare, oltre agli eventuali allegati tecnici (studi, analisi, ricerche, ecc.), anche una dettagliata relazione nella quale siano evidenziate, con una disaggregazione per voce di costo, le modalità operative che contrassegnano l'attività da svolgere, le risorse da impegnare e le fasi in cui è articolato il lavoro.

Sono escluse dalla precedente procedura le spese generali relative a onorari di professionisti e/o consulenti, studi di fattibilità ecc., che di norma sono valutate in sede di verifica a consuntivo.

Le spese per investimenti immateriali connesse a investimenti materiali possono essere giudicate ammissibili se direttamente legate a questi ultimi. In questo caso, la quota complessiva delle spese immateriali, comprensiva anche delle spese generali, non può essere superiore al 25% dell'intero investimento.

Integrazione al punto 2.2 introdotta con DGR. 317/2010
(in vigore dal 18 marzo 2010)

La procedura del confronto di almeno tre preventivi non è richiesta nel caso di acquisti di servizi di importo unitario modesto, fino a concorrenza di 500 (cinquecento) euro per domanda di aiuto – oltre detta soglia si rende comunque necessario acquisire tre preventivi anche per acquisti di importo unitario modesto.

Nell'attuazione delle misure 111, 124, 133 e 331, e delle corrispondenti misure dell'asse 4, la verifica puntuale dell'ammissibilità della spesa mediante il confronto di almeno tre preventivi può essere effettuata in sede di controllo amministrativo della domanda di pagamento per le seguenti categorie di spese:

- a) spese direttamente proporzionali al numero dei partecipanti ad attività formative, non determinabile precisamente *ex ante*;
- b) spese relative ad acquisti la cui natura o la cui quantità dipenda dall'esito o dal risultato di fasi precedenti del progetto, non determinabili precisamente *ex ante*.

In questi casi, la domanda di aiuto può contenere una previsione di massima delle spese.

2.3 Acquisto di materiale usato

Secondo quanto espressamente disposto al paragrafo 5.2.4 del Programma regionale di sviluppo rurale, sono espressamente esclusi dall'ammissibilità a finanziamento gli acquisti di materiale usato, inteso sia in termini di macchine ed attrezzature sia di impianti produttivi in genere.

2.4 Acquisto di terreni

L'articolo 71, comma 3, punto c) del regolamento (CE) n. 1698/2005 dispone che l'acquisto dei terreni è ammissibile al contributo del FEASR nei limiti del "10% del totale delle spese ammissibili relative alla operazione considerata....."

Le spese relative all'acquisto di terreni sono ammissibili nei limiti del 10% del costo totale dell'operazione oggetto della domanda.

In ogni caso, l'acquisto dei terreni è ammissibile se sono rispettate le seguenti condizioni:

- a. attestazione di un tecnico qualificato indipendente o di un organismo debitamente autorizzato, con cui si dimostri che il prezzo di acquisto non sia superiore al valore di mercato;
- b. esistenza di un nesso diretto tra l'acquisto del terreno e gli obiettivi dell'operazione

2.5 Acquisto di beni immobili

L'articolo 55, comma 1, lettera a) del regolamento CE n. 1974/2006 dispone, nel caso di investimenti, la limitazione di ammissibilità della spesa alle seguenti voci: costruzione, acquisizione incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili.

L'acquisto di un bene immobile costituisce una spesa ammissibile purché funzionale alle finalità dell'operazione in questione.

A tale scopo occorre rispettare almeno le seguenti condizioni:

- a. attestazione di un tecnico qualificato indipendente o di un organismo debitamente autorizzato, con cui si dimostri che il prezzo di acquisto non sia superiore al valore di mercato e la conformità dell'immobile alla normativa urbanistica vigente, oppure specifici gli elementi di non conformità, nei casi in cui l'operazione preveda la loro regolarizzazione da parte del beneficiario;
- b. l'immobile non abbia fruito, nel corso dei dieci anni precedenti, di un finanziamento pubblico; tale limitazione non ricorre nel caso in cui l'Amministrazione concedente abbia revocato e recuperato totalmente le agevolazioni medesime;
- c. esistenza di un nesso diretto tra l'acquisto dell'immobile e gli obiettivi dell'operazione.

2.6 Fornitura di beni e di servizi senza pagamento in denaro

Disposizioni specifiche in materia sono contenute nell'articolo 54 del regolamento (CE) n.1974/2006, che dispone:

"1 . Per le misure che implicano investimenti in natura, i contributi di beneficiari pubblici o privati, segnatamente la fornitura di beni o servizi senza pagamento in denaro giustificato da

fattura o documenti equivalenti, possono essere considerati spese ammissibili alle seguenti condizioni:

- a. che i contributi consistano nella fornitura di terreni o immobili, attrezzature o materiali, attività di ricerca o professionali, o prestazioni volontarie non retribuite;*
- b. che i contributi non siano collegati a operazioni di ingegneria finanziaria di cui all'articolo 50;*
- c. che il valore dei contributi possa essere valutato e verificato da un organismo indipendente.*

Nel caso di apporto di terreni o immobili, il valore è certificato da un esperto qualificato e indipendente, o da un organismo debitamente autorizzato.

Nel caso di prestazioni volontarie non retribuite, il loro valore è determinato sulla base del tempo impiegato e della tariffa oraria e giornaliera per prestazioni equivalenti, eventualmente in riferimento a un sistema prestabilito di determinazione dei costi standard, a condizione che il sistema di controllo offra sufficienti garanzie circa l'effettiva esecuzione delle prestazioni.

L'articolo dispone che possa essere giudicata ammissibile, qualora la misura implichi investimenti in natura, la fornitura di beni e di servizi da parte del beneficiario, anche se tale fornitura non implica pagamenti di corrispettivi in denaro. Si tratta, in generale, di contribuzioni che non danno luogo a oneri reali, ma che, a determinate condizioni, in quanto effettive, sono ammissibili a contributo.

Tra questi costi possono essere classificati i contributi in natura riferibili all'ipotesi generale di utilizzo di “*..terreni o immobili, attrezzature o materiali..*” senza pagamento di corrispettivi e senza la configurazione di oneri di ammortamento, così come l'utilizzo del parco macchine aziendale in alternativa all'affitto di analoghi mezzi. In quest'ultimo caso, il valore dell'utilizzo di macchine e/o attrezzature aziendali deve essere determinato tenendo conto dell'effettiva disponibilità in azienda della macchina e/o attrezzatura, del tempo di utilizzo effettivo, in condizioni di ordinarietà, e delle normali tariffe orarie/giornaliere stabilite dal prezzario.

L'altro aspetto, riguardante i costi non effettivi ma comunque ammissibili, è legato agli apporti che consistono in prestazioni d'opera relative ad “*..attività di ricerca o professionali, o prestazioni volontarie non retribuite*”. Nell'ambito delle prestazioni volontarie non retribuite può essere ascritta anche la categoria dei cosiddetti lavori in economia, cioè modalità di esecuzione delle opere connesse a investimenti fisici, in relazione alle quali, anziché rivolgersi a un'impresa organizzata per ottenerne l'esecuzione, il beneficiario e/o i suoi familiari provvedono per proprio conto. In tale contesto sono ammissibili a cofinanziamento le operazioni di carattere agronomico e forestale eseguite direttamente dagli imprenditori agricoli e forestali, dai loro familiari, nonché dai piccoli proprietari forestali. A questo proposito, sia le ore di lavoro previste che quelle risultanti a consuntivo, devono essere quantificate da un tecnico qualificato.

I lavori in economia, sono decurtati del 15% di utile d'impresa, ove il relativo prezzario non tenga già conto di tale riduzione.

In linea generale, non sono ammissibili opere di carattere edile realizzate direttamente dal beneficiario; tuttavia, ad esclusione della misura 123 (aumento del valore aggiunto della produzione agricola e forestale primaria), l'Autorità di gestione, può derogare a tale principio stabilendo i criteri da adottare in situazioni particolari legate al contesto locale e/o per interventi di modesta entità.

In ogni caso, tanto per la fornitura di beni che per la fornitura di servizi, i relativi costi possono essere giudicati ammissibili se il valore degli stessi “...possa essere *valutato e verificato da un organismo indipendente*”.

L'ammissibilità delle suddette tipologie di spesa, pertanto, è legata al rispetto delle seguenti condizioni:

- a. il richiedente, al momento della presentazione della domanda, deve indicare quali opere intende realizzare tramite lavoro volontario non retribuito
- b. i lavori/forniture devono essere eseguiti a perfetta regola d'arte;
- c. i lavori/forniture eseguiti devono essere pertinenti con le strutture e i mezzi tecnici in dotazione, anche temporaneamente, all'azienda;
- d. il loro valore deve poter essere soggetto a revisione contabile e valutazione indipendente (computo metrico ecc.);
- e. i lavori/forniture eseguiti non devono essere collegati a misure di ingegneria finanziaria;
- f. se trattasi di prestazioni volontarie non retribuite, il loro valore sia determinato tenendo conto delle oggettive capacità fisico/professionali, del tempo effettivamente prestato in “condizioni di ordinarietà” e delle normali tariffe orarie/giornaliere in vigore per l'attività eseguita, stabilite dal prezzario;
- g. se trattasi di apporto di terreni o immobili, il loro valore sia certificato da un professionista qualificato e indipendente o da un ente abilitato;
- h. sia possibile effettuare valutazioni comparative tra il valore del bene disponibile in natura e quelli simili elencati nel prezzario.

Quando i materiali di consumo sono reperibili direttamente in azienda (contributo in natura), il relativo valore deve essere determinato in base al prezzario aggiornato utilizzato. Nel caso in cui tale prezzario non preveda la voce di spesa relativa al bene fornito in natura, occorre produrre una certificazione sottoscritta da un tecnico qualificato, dalla quale risulti l'idoneità del materiale fornito e il relativo valore.

Il limite massimo per questa tipologia di spesa è indicato al comma 2 dell'articolo 54 del regolamento (CE) n. 1974/2006, che recita “*La spesa pubblica cofinanziata dal FEASR per operazioni che implicano contributi in natura non deve superare la spesa totale ammissibile, esclusi i contributi totali in natura, a operazione ultimata*”.

In sostanza, la spesa pubblica cofinanziata dal FEASR deve essere minore o uguale alla differenza tra il costo totale dell'investimento e il costo del materiale e delle prestazioni in natura.

$$A \leq (B - C)$$

Dove:

A = Spesa pubblica cofinanziata dal Feasr (Contributo pubblico totale)

B = Spesa totale ammissibile (Costo totale dell'investimento ammesso a operazione ultimata)

C = Contributi totali in natura (Costo del materiale e delle prestazioni in natura)

LAVORO VOLONTARIO NON RETRIBUITO

2.6.1 - PREMESSA

Le modalità di esecuzione e rendicontazione del lavoro volontario non retribuito (lavoro in economia), nel precedente periodo di programmazione 2000-2006, sono state definite con la lettera circolare n. 66581/528 del 17 maggio 2004.

L'esperienza del passato e l'evoluzione del quadro normativo portano a ritenere che le norme sopra indicate devono essere aggiornate e semplificate, sia pure riconfermando i principi generali che tutt'ora derivano dai seguenti presupposti:

- 1) si deve individuare un metodo oggettivo e verificabile per determinare la spesa ammissibile in caso di lavoro volontario non retribuito;
- 2) il metodo deve prevedere:
 - a) una verifica della fattibilità dell'opera da parte dell'agricoltore e del selvicoltore, sia in termini di tempo di lavoro sia in termini di capacità professionale e attrezzatura;
 - b) un metodo di calcolo per la determinazione del valore del lavoro non retribuito.

A questo scopo, il metodo individuato dalla circolare del 17 maggio 2004 può essere in gran parte confermato, ma deve essere allo stesso tempo aggiornato, in particolare nella parte che riguarda la verifica della disponibilità aziendale di mano d'opera da dedicare al lavoro volontario non retribuito.

2.6.2 - QUADRO NORMATIVO

Il quadro normativo è costituito dai regolamenti (CE) n. 1698/2005, n. 1974/2006 e n. 1975/2006. In particolare, risultano rilevanti le seguenti norme:

1) regolamento (CE) n. 1698/2005:

- articolo 71: *Le norme sull'ammissibilità delle spese sono adottate a livello nazionale.*

2) regolamento (CE) n. 1974/2006:

- articolo 48: *gli Stati membri si accertano che tutte le misure di sviluppo rurale che intendono attuare siano verificabili e controllabili.*
- articolo 54: *per le misure che implicano investimenti in natura, i contributi di beneficiari pubblici o privati, segnatamente la fornitura di beni o servizi senza pagamento in denaro giustificato da fatture o documenti equivalenti, possono essere considerati spese ammissibili alle seguenti condizioni:*
 - a) *che i contributi consistano nella fornitura di terreni o immobili, attrezzature o materiali, attività di ricerca o professionali o prestazioni volontarie non retribuite;*
 - b) *che i contributi non siano collegati a operazioni di ingegneria finanziaria di cui all'articolo 50;*
 - c) *che il valore dei contributi possa essere valutato e verificato da un organismo indipendente.*

Nel caso di prestazioni volontarie non retribuite, il loro valore è determinato sulla base del tempo impiegato e della tariffa oraria e giornaliera per prestazioni equivalenti, eventualmente in riferimento a un sistema prestabilito di determinazione dei costi standard, a condizione che il sistema di controllo offra sufficienti garanzie circa l'effettiva esecuzione delle prestazioni.

La spesa pubblica cofinanziata dal FEASR per operazioni che implicano contributi in natura non deve superare la spesa totale ammissibile, esclusi i contributi in natura, a operazione ultimata.

3) regolamento (CE) n. 1975/2006:

- articolo 5: *gli Stati membri provvedono a che tutti i criteri di ammissibilità fissati dalla normativa nazionale o comunitaria o nei programmi di sviluppo rurale possano essere controllati in base ad una serie di indicatori verificabili che sono tenuti a definire.*
- articolo 26: *i pagamenti sostenuti dai beneficiari sono comprovati da fatture e da documenti probatori. Ove ciò non risulti possibile, tali pagamenti devono essere comprovati da documenti aventi forza probatoria equivalente.*

Non ci sono quindi novità sostanziali rispetto al passato, tranne la norma stabilita dall'articolo 54 del regolamento (CE) n. 1974/2006, più restrittiva che nel periodo 2000-2006, con la quale si stabilisce che la spesa rendicontata, al netto del lavoro volontario non retribuito, deve essere almeno pari all'intero contributo pubblico e non alla sola quota comunitaria, come in passato.

Il regolamento (CE) n. 1974/2006, analogamente al passato, adotta il termine "prestazioni volontarie non retribuite", che si deve pertanto intendere come definizione corretta, nell'ambito dell'utilizzo dei fondi comunitari, del sinonimo più comune di "lavori in economia". In questo documento si utilizzerà sempre la definizione comunitaria.

Rispetto al passato sono inoltre stati adeguati gli strumenti amministrativi regionali per la determinazione delle dimensioni aziendali in termini di giornate di lavoro e per la determinazione della spesa relativa alle opere agricole e forestali. In particolare, si richiamano i seguenti atti:

- 1) deliberazione della Giunta regionale n. 1747 del 28 dicembre 2007 che approva i parametri standard per la determinazione delle dimensioni aziendali (cosiddette *tabelle ettaro-coltura*);
- 2) deliberazione della Giunta regionale n. 1056 del 31 luglio 2008 che integra le *tabelle ettaro-coltura* di cui sopra;
- 3) deliberazione della Giunta regionale n. 140 del 15 febbraio 2008 che approva il *prezzario regionale di riferimento per opere di miglioramento fondiario e interventi in ambito forestale*.

Il prezzario regionale di cui al precedente punto 3), come già avviene per il prezzario edito dall'Unione regionale delle Camere di commercio della Liguria (strutturato in due volumi: opere edili e impiantistica), riporta per ogni singola voce, oltre al costo unitario, la relativa incidenza percentuale della mano d'opera, consentendo quindi di quantificare agevolmente l'ammontare, in termini economici, del lavoro necessario per realizzare le opere a computo.

Per quanto riguarda le norme nazionali sul lavoro, vige tutt'ora il decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276 (cosiddetta "riforma Biagi").

In particolare, è rilevante l'articolo 74 (prestazioni che esulano dal mercato del lavoro), il quale stabilisce che: *"Con specifico riguardo alle attività agricole, non integrano in ogni caso un rapporto di lavoro autonomo o subordinato le prestazioni svolte da parenti e affini sino al terzo grado in modo meramente occasionale o ricorrente di breve periodo, a titolo di aiuto, mutuo aiuto, obbligazione morale senza corresponsione di compensi, salvo le spese di mantenimento e di esecuzione dei lavori"*.

Si presti attenzione al fatto che l'articolo 74, sopra citato, fa riferimento alle attività agricole. Ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228, che modifica l'articolo 2135 del codice civile, si intendono per attività agricole *"coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse"*. Sono connesse le *"attività dirette*

alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge”.

Ne consegue che la deroga di cui all'articolo 74 della “riforma Biagi” vige esclusivamente per le attività agricole, come sopra definite, e non per le attività non agricole, fra cui l'edilizia. In altre parole, la mano d'opera di parenti e affini sino al terzo grado può essere impiegata, utilizzando la deroga di cui all'articolo 74 del d.lgs. 276/2003, solo per le attività agricole aziendali (e attività connesse), come sopra definite, ma non nell'esecuzione di lavori edili, ancorché realizzati in azienda, per i quali non è prevista alcuna deroga dagli obblighi connessi ai rapporti di lavoro, come regolamentati dal codice civile, dalle leggi speciali e dai contratti collettivi, fra cui si citano i più rilevanti: retribuzione, previdenza, assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro.

Riguardo ai gradi di parentela, si ricorda che la materia è definita dagli articoli da 74 a 77 del codice civile, da cui consegue che, con riferimento a una certa persona:

- i suoi genitori e i suoi figli sono parenti di primo grado;
- i suoi fratelli, nonni e nipoti (figli dei figli) sono parenti di secondo grado;
- i suoi zii (fratelli dei genitori), i suoi nipoti (figli dei fratelli), i suoi bisnonni e i suoi pronipoti (figli dei figli dei figli) sono parenti di terzo grado;
- i suoi cugini (figli degli zii) sono parenti di quarto grado, e quindi sono esclusi dalla deroga prevista dall'articolo 74 della riforma Biagi.

L'affinità (art. 78 c.c.) è il vincolo tra un coniuge e i parenti dell'altro coniuge. Nella linea e nel grado in cui taluno è parente d'uno dei due coniugi, egli è affine dell'altro coniuge.

Si deve infine citare l'articolo 2139 del codice civile il quale stabilisce che: *tra piccoli imprenditori agricoli è ammesso lo scambio di mano d'opera o di servizi secondo gli usi.*

Si tratta di uno scambio che quindi non determina, nel complesso, un incremento della disponibilità aziendale di mano d'opera. Si deve tuttavia ricordare questa norma a fini di controllo in fase di cantiere e di verifica delle condizioni di sicurezza sul lavoro.

2.6.3 - CATEGORIE DI OPERE AMMISSIBILI

Riguardo alle categorie di opere ammissibili, non si ritiene necessario modificare la situazione già definita in passato. Resta pertanto confermato che un agricoltore di capacità ordinarie **non sia in grado di realizzare in proprio** le seguenti categorie di opere:

- 1) scavi e rinterri non eseguibili a mano o con la meccanizzazione presente in azienda o noleggiata (con relativa fattura);
- 2) demolizioni di manufatti che hanno strutture portanti in acciaio e cemento armato;
- 3) muri di sostegno in cemento armato;
- 4) strutture portanti in cemento armato e acciaio, sia prefabbricate che realizzate sul posto;
- 5) strutture portanti miste in laterizio e cemento armato, sia prefabbricate che realizzate sul posto;
- 6) strutture portanti in legno lamellare;

- 7) impianti che richiedono certificazione di conformità quali ed esempio : termici, idraulici, elettrici, telefonici, di smaltimento e depurazione delle acque reflue;
- 8) impianti per la prevenzione degli incendi;
- 9) impianti e strutture per la depurazione dei fumi derivanti da impianti a combustione per la fornitura di calore e forza motrice;
- 10) costruzione di tunnel fissi e serre di qualsiasi tipologia.

Tuttavia, anche con riferimento alle 10 categorie di opere sopra definite, alcune operazioni preliminari e di assistenza possono essere realizzate con la collaborazione della mano d'opera aziendale. Si tratta in particolare della sistemazione dell'area del cantiere, dell'eventuale realizzazione di piccole opere preliminari, delle operazioni di scarico e di movimentazione dei materiali, eccetera. Si ritiene che la mano d'opera prestata dall'agricoltore e dai suoi coadiuvanti e dipendenti per le operazioni sopra descritte possa rientrare forfetariamente nel limite del 10% del costo totale della struttura.

Per le categorie di opere che richiedono l'uso di mezzi meccanici, sono ammissibili spese relative al lavoro volontario non retribuito solo a condizione che, in azienda, siano presenti i mezzi meccanici necessari oppure detti mezzi siano stati noleggiati (con relativa fattura) senza operatore.

Quanto sopra esposto riguarda i casi ordinari. Si possono considerare fuori dall'ordinario i seguenti casi:

- imprenditori agricoli o coadiuvanti familiari in possesso di formazione professionale specifica nel settore edilizio o settori connessi (impiantistica elettrica, idraulica, ecc.), tramite titolo di studio specifico o corso di formazione di durata almeno biennale;
- esperienza professionale documentabile di almeno due anni nel settore edile o settori connessi come capo impresa, coadiuvante, lavoratore dipendente con livello almeno pari a quella di operaio qualificato.

Nei casi sopra definiti, possono essere considerate ammissibili anche spese relative alla realizzazione, tramite lavoro volontario non retribuito, di opere appartenenti a categorie comprese tra le 10 sopra elencate. L'ammissibilità deve essere valutata caso per caso con riferimento alla formazione (o all'esperienza) professionale acquisita.

2.6.4 - VOLUME MASSIMO AMMISSIBILE DI LAVORO VOLONTARIO NON RETRIBUITO

Prima di affrontare l'argomento, è opportuno chiarire che il lavoro volontario non retribuito riguarda esclusivamente l'imprenditore e i suoi coadiuvanti familiari regolarmente iscritti alle sezioni agricole dell'INPS ed eventuali parenti e affini impiegati saltuariamente in azienda, conformemente alle vigenti norme in materia di previdenza e di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro.

I parenti e affini (fino al terzo grado) di cui all'articolo 74 del d.lgs. 276/2003 possono essere saltuariamente utilizzati, in deroga alle norme sul lavoro dipendente e autonomo, solo per le attività agricole (comprese le attività forestali, assimilate alle attività agricole dalla normativa civilistica italiana) e attività connesse. Pertanto, questa mano d'opera può essere utilizzata esclusivamente per l'esecuzione di investimenti che rientrano fra le attività agricole e forestali, quali (facendo riferimento al prezzario regionale per le opere di miglioramento fondiario):

- 1) opere di miglioramento, ripristino e trasformazione fondiaria;
- 2) impianto e miglioramento di prati naturali e pascoli montani;
- 3) piantagioni arboree da frutto;
- 4) opere e interventi in ambito forestale.

Di conseguenza, non rientrano tra le attività agricole e forestali tutte le rimanenti opere previste dal prezzario regionale per le opere di miglioramento fondiario. Tuttavia, la mano d'opera di cui all'articolo 74, sopra citato, può essere utilizzata per sostituire temporaneamente l'agricoltore e i suoi coadiuvanti familiari (regolarmente iscritti all'INPS) nello svolgimento delle attività agricole e forestali, per il periodo necessario a consentire a questi ultimi di realizzare gli investimenti aziendali diversi da quelli che rientrano fra le attività agricole e forestali, nei termini sopra definiti.

Si chiarisce altresì che le opere eventualmente realizzate con il lavoro di dipendenti (sia a tempo indeterminato che determinato) regolarmente assunti non fanno parte della categoria del lavoro volontario non retribuito, dal momento che si tratta di lavoro retribuito. In questo caso, la prova della spesa è costituita dal pagamento delle retribuzioni e degli oneri riflessi (a carico del datore di lavoro) come risultano dai documenti contabili aziendali, accompagnata da una certificazione del direttore dei lavori (dove ne sia necessaria la nomina, ai sensi delle norme vigenti) o del titolare dell'impresa che attesti, relativamente ai dipendenti che hanno prestato la loro opera nella realizzazione di investimenti aziendali:

- 1) il loro numero e il loro nome;
- 2) le mansioni specifiche assegnate a ciascuno di essi;
- 3) che il lavoro prestato nella realizzazione degli investimenti, per mansione e livello di complessità, ricade tra le fattispecie coperte dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro;
- 4) il tempo impiegato nella realizzazione degli investimenti, indicando:
 - a) inizio e termine del periodo di lavoro impiegato per la realizzazione degli investimenti;
 - b) ore o giornate di lavoro complessivamente dedicate, nel periodo di cui sopra, alla realizzazione degli investimenti.

Ferme restando le esigenze stabilite dalla normativa citata nei paragrafi precedenti, da cui discende l'esigenza di verificare che il lavoro volontario non retribuito sia compatibile con la disponibilità di mano d'opera aziendale, si pone tuttavia l'esigenza di semplificare la procedura di calcolo.

In passato, infatti, la quantificazione della mano d'opera prestata da parenti e affini ha causato difficoltà sia a livello di preventivo che di consuntivo. D'altro canto, il precedente metodo di calcolo non teneva nel debito conto il diverso carico di lavoro stagionale legato alle colture agricole e l'elasticità nell'organizzazione del lavoro, propria delle imprese familiari.

A questo scopo, si ritiene che ogni agricoltore e ogni coadiuvante aziendale possa ricavare ogni anno, per i motivi sopra richiamati, fino a un massimo di 45 giornate di lavoro (360 ore) per l'esecuzione di investimenti, oltre al tempo libero risultante dalla differenza tra la disponibilità di mano d'opera aziendale e le esigenze di colture e allevamenti in termini di giornate di lavoro.

Inoltre, l'aiuto occasionale di parenti e affini fino al terzo grado può contribuire per un massimo di ulteriori 15 giornate di lavoro per ogni parente e affine, fino a un massimo complessivo di 45 giornate di lavoro annuali.

Vi sono pertanto tutti gli elementi necessari per le verifiche che devono essere svolte a preventivo. Gli elementi in questione sono i seguenti:

- una unità di lavoro (UL) è pari a 288 giornate, che corrispondono a 2304 ore per anno;
- le dimensioni aziendali in termini di giornate di lavoro si ricavano dal modulo di domanda e dai parametri previsti dalla citata deliberazione della Giunta regionale n. 1747/2007 (tabelle ettaro-coltura);

- la disponibilità di mano d'opera aziendale risulta altresì dal modulo di domanda.

A partire dagli elementi sopra individuati, si può ricavare che:

- 1) la disponibilità aziendale annuale complessiva di mano d'opera risulta dalla somma dei seguenti elementi:
 - a) numero di unità lavorative impiegate a tempo pieno (titolare, coadiuvanti familiari) moltiplicato per 2304 ore (o 288 giornate),
 - b) numero di dipendenti a tempo indeterminato moltiplicato per 1800 ore (o 225 giornate),
 - c) giornate di lavoro (1 giornata = 8 ore) prestate da dipendenti a tempo determinato, da verificare caso per caso;
 - d) 360 ore (45 giornate) per il titolare e per ciascun coadiuvante familiare, a titolo di valutazione forfetaria del tempo libero ricavabile grazie al differente carico stagionale del lavoro agricolo e ad altri fattori di elasticità nell'organizzazione del lavoro aziendale;
 - e) 120 ore (15 giornate) per ogni parente e affine fino al terzo grado effettivamente impiegato a titolo occasionale nelle attività agricole aziendali, come consentito dalle norme nazionali citate nei paragrafi precedenti, fino a un massimo di 360 ore (45 giornate);
- 2) la quantità di lavoro necessaria per la conduzione dell'azienda agricola risulta dalla situazione aziendale in termini di terreni e allevamenti e dai pertinenti valori delle tabelle ettaro-coltura, a cui deve essere aggiunto il lavoro derivante dallo svolgimento di attività extra agricole, quali l'agriturismo, la cui quantificazione risulta dai parametri vigenti;
- 3) la disponibilità residuale di mano d'opera non impiegata nella conduzione aziendale, e quindi utilizzabile per il lavoro volontario non retribuito, risulta dalla differenza fra la disponibilità aziendale annuale complessiva di mano d'opera (punto 1) e la quantità di lavoro necessaria per la conduzione dell'azienda agricola (punto 2).

Riguardo alla quantificazione del costo orario della mano d'opera, si osserva che i prezziari definiscono l'incidenza del costo del lavoro per le varie categorie di opere in termini percentuali (e quindi monetari) e non in termini di ore di lavoro.

Il prezzario Unioncamere riporta il costo orario degli operai florovivaisti, che può essere assunto come parametro, dal momento che risulta praticamente uguale a quello degli operai agricoli.

Di conseguenza, per calcolare il volume massimo annuale di spesa ammissibile per azienda in relazione al lavoro volontario non retribuito si moltiplica il volume di lavoro disponibile (come sopra descritto), espresso in ore, per il costo orario di un operaio specializzato, come risulta dal prezzario.

Ricapitolando ed esprimendo il contenuto di questo paragrafo tramite una formula matematica, la procedura è la seguente:

1) Determinazione del volume massimo di lavoro disponibile in azienda per il lavoro volontario non retribuito:

$$VLA = [ULF \times (2304+360)] + (DTI \times 1800) + LAS + LAF - [(GA + GAT) \times 8]$$

Dove:

VLA = volume massimo di lavoro disponibile annualmente in azienda per il lavoro volontario non retribuito, espresso in ore;

ULF = numero di unità di lavoro familiare (imprenditore + coadiuvanti) impiegate a tempo pieno in azienda;

- DTI** = numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato;
- LAS** = orario annuale complessivo di lavoro dei dipendenti a tempo determinato;
- LAF** = orario annuale complessivo di lavoro fornito da parenti e affini fino al terzo grado, ai sensi dell'articolo 74 del d.lgs. 276/2003, con un massimo di 120 ore per ogni parente e affine e un limite massimo annuale di 360 ore per azienda;
- GA** = numero totale di giornate di lavoro necessarie per le attività agricole aziendali, come risultano dalle tabelle ettaro/coltura;
- GAT** = numero di giornate di lavoro necessarie per le attività extra agricole aziendali, quali l'agriturismo, come risultano dai parametri vigenti.

2) Determinazione del volume massimo annuale di spesa ammissibile per lavoro volontario non retribuito:

$$SA = VLA \times CO$$

Dove:

- SA** = volume massimo annuale di spesa ammissibile per il lavoro volontario non retribuito;
- VLA** = volume massimo di lavoro disponibile annualmente in azienda per il lavoro volontario non retribuito, espresso in ore, come risulta dal calcolo di cui al punto 1);
- CO** = costo orario della mano d'opera, desunto dal vigente prezzario Unioncamere.

Come si è precisato nelle formule, questi dati si riferiscono a un anno intero. Nel caso la realizzazione degli investimenti richieda tempi diversi da un anno intero, i valori devono essere conseguentemente ragguagliati, come segue:

- se la realizzazione degli investimenti richiede più di un anno, la disponibilità di mano d'opera e i relativi importi monetari devono essere moltiplicati di conseguenza;
- se la realizzazione degli investimenti richiede meno di un anno, il beneficiario ha la facoltà di concentrare l'intera disponibilità annuale di mano d'opera in un periodo più breve, fermo restando che, in questo caso, non possono essere riconosciute altre spese relative a lavoro volontario non retribuito fino a conclusione di un intero periodo annuale.

2.6.5 - PROCEDURA

Premesso quanto sopra, si stabiliscono di seguito le specificazioni relative alle domande di contributo che contengono investimenti realizzati mediante lavoro volontario non retribuito, fermo restando che la procedura generale resta invariata. Le specificazioni di cui sopra si riferiscono a:

- 1) presentazione delle domande di aiuto;
- 2) esame istruttorio delle domande di aiuto e controlli in fase di cantiere;
- 3) presentazione delle domande di pagamento (stati di avanzamento e/o stato finale);
- 4) esame istruttorio delle domande di pagamento.

2.6.5.1 - Presentazione delle domande di aiuto

Nulla cambia rispetto a quanto già stabilito sull'argomento, in base alle norme e alla prassi vigente. Pertanto il richiedente, al momento della presentazione della domanda di aiuto, deve indicare quali opere intende realizzare tramite lavoro volontario non retribuito.

Questa dichiarazione è molto importante per il successivo iter della domanda di aiuto. Infatti, l'Ente delegato deve avere la possibilità di controllare, in fase di cantiere, che la dichiarazione iniziale corrisponda alla realtà. Pertanto non potranno essere accettate rendicontazioni di opere realizzate tramite lavoro volontario non retribuito al di fuori di quelle previste dal progetto e ammesse dall'Ente delegato.

2.6.5.2 - Esame istruttorio delle domande di aiuto e controlli in fase di cantiere

In seguito alla ricezione della domanda, l'Ente delegato provvede a:

- 1) verificare se le categorie di opere che il richiedente ha previsto di realizzare tramite lavoro volontario non retribuito rientrano tra quelle ammissibili a finanziamento, nei termini previsti dal paragrafo relativo;
- 2) eseguire la determinazione del volume massimo di lavoro disponibile e della relativa spesa massima ammissibile per la realizzazione di investimenti tramite lavoro volontario non retribuito;
- 3) comunicare al richiedente, nel più breve tempo possibile, l'esito dell'istruttoria, ivi comprese le determinazioni relative all'ammissibilità del lavoro volontario non retribuito;
- 4) eseguire almeno un controllo in fase di cantiere per verificare se quanto dichiarato a preventivo corrisponde alla realtà.

2.6.5.3 - Presentazione delle domande di pagamento

Le domande di pagamento (sia per gli stati di avanzamento lavori che per il saldo) devono essere accompagnate da un computo metrico consuntivo, redatto utilizzando le categorie di opere previste dai prezzi ufficiali. Considerate le particolarità del lavoro volontario non retribuito, il computo metrico consuntivo si dovrà comporre di due sezioni, di cui una costituita dalle opere realizzate ricorrendo al lavoro volontario non retribuito e l'altra costituita dalle altre opere.

Per ogni opera realizzata devono essere riportate le spese relative a materiali, mano d'opera, noleggi e quant'altro. Ogni spesa (escluso il lavoro volontario non retribuito e gli eventuali materiali prodotti in azienda) deve essere supportata da fatture quietanzate ed eventuali altri documenti contabili analoghi.

2.6.5.4 - Esame istruttorio delle domande di pagamento

Gli Enti delegati, oltre a verificare la correttezza dei computi secondo la normale prassi amministrativa, dovranno altresì verificare che:

- 1) le opere realizzate tramite lavoro volontario non retribuito corrispondano a quanto dichiarato a preventivo, come precisato nei paragrafi 6.1 e 6.2;
- 2) le categorie di opere realizzate tramite lavoro volontario non retribuito siano ammissibili, come specificato nel paragrafo 3;
- 3) l'importo complessivo del lavoro volontario non retribuito, considerate le date di inizio e di fine lavori, siano compatibili con il volume massimo ammissibile di cui al paragrafo 4 e all'apposito foglio di calcolo.

Nel verbale istruttorio dovranno essere riportati gli esiti dei tre controlli di cui sopra.

2.6.6 - PREVENZIONE DEL LAVORO IRREGOLARE

La regolarità, la sicurezza e più in generale la qualità del lavoro sono tra le priorità di governo della Giunta regionale della Liguria.

Queste priorità sono state tradotte in norma con la legge regionale 13 agosto 2007 n. 30 "Norme regionali per la sicurezza e la qualità del lavoro".

In particolare, l'articolo 6, comma 6, della legge regionale sopra citata stabilisce quanto segue: "In caso di concessione di contributi o altri finanziamenti pubblici regionali, deve essere prevista la revoca dei medesimi per specifiche violazioni delle norme in materia di salute, sicurezza e regolarità del lavoro. I soggetti che subiscono la revoca non

possono accedere ad altri contributi, finanziamenti o agevolazioni nei cinque anni successivi al provvedimento di revoca”.

Di conseguenza, anche nell’ambito dei finanziamenti previsti dal PSR la Regione svolgerà specifici controlli, anche in collaborazione con altri organi dell’amministrazione pubblica, affinché sia garantito il rispetto delle norme relative alla sicurezza e alla regolarità del lavoro.

Si ricorda altresì che eventuali incidenti sul lavoro occorsi a mano d’opera irregolare o comunque non assicurata contro gli infortuni sul lavoro determina l’applicazione delle sanzioni amministrative, pecuniarie e penali previste dalla normativa vigente fra cui si cita, a titolo di parziale e non esaustivo esempio, l’articolo 590 del codice penale (lesioni personali colpose), il quale prevede tra l’altro che, nel caso la lesione sia avvenuta in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, il reato sia perseguibile senza necessità di denuncia della persona offesa.

Con particolare riferimento al lavoro volontario non retribuito, si ribadisce pertanto che si può trattare esclusivamente di lavoro prestato dall’imprenditore e dai suoi coadiuvanti familiari, a cui si possono saltuariamente aggiungere, con le limitazioni meglio definite nei paragrafi precedenti, parenti e affini fino al terzo grado.

Si ricorda altresì che, ai sensi dell’articolo 2139 del codice civile, tra piccoli imprenditori agricoli è ammesso lo scambio di mano d’opera o di servizi secondo gli usi.

L’eventuale utilizzo di lavoratori irregolari comporta le conseguenze previste dall’articolo 6, comma 6, della legge regionale n. 30/2007.

*Testo del punto 2.7 abrogato a seguito delle modifiche di cui alla DGR. 815/2011
(in vigore fino al 03 agosto 2011)*

2.7 — Disposizioni relative alle variazioni in corso d’opera

~~Fatti salvi i casi espressamente previsti dalla normativa vigente, in linea generale, al fine di garantire una maggiore trasparenza, efficacia ed efficienza della spesa, nonché certezza dei tempi di realizzazione delle iniziative finanziate, è auspicabile ridurre al minimo il ricorso a varianti.~~

~~Tuttavia, qualora sia necessario ricorrere a procedura di variante, si richiama il rispetto dei seguenti aspetti:~~

- ~~a. le varianti, di norma, devono essere preventivamente richieste e autorizzate;~~
- ~~b. sono da considerarsi varianti tutti i cambiamenti al progetto originale che comportino modifiche agli obiettivi e ai parametri che hanno reso l’iniziativa finanziabile, in particolare: cambio di beneficiario, cambio di sede dell’investimento, modifiche tecniche sostanziali delle opere approvate, modifica della tipologia di opere approvate;~~

~~Modifiche di dettaglio o soluzioni tecniche migliorative, purché contenute in una limitata percentuale di spesa, così come cambi di preventivo, purché sia garantita la possibilità di identificare il bene e fermo restando la spesa ammessa in sede di istruttoria, di norma non sono considerate varianti al progetto originario. E’ tuttavia opportuno che anche in questi casi ne sia data comunicazione preventiva all’Ente istruttore che potrà così valutare se ricorrono le condizioni per ricondurre o meno le modifiche ad una variante.~~

2.7 Disposizioni relative alle varianti in corso d'opera

Nel caso in cui il beneficiario sia un ente pubblico, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, con particolare riferimento all'articolo 132, nonché la legge regionale 11 marzo 2008, n. 5, in quanto applicabile.

Inoltre, quanto di seguito specificato non si applica alle misure relative alle superfici o agli animali (misure 211, 212, 214, 215) nonché alle misure 111, 114, 124, 132, 133, 331 e corrispondenti azioni realizzate nell'ambito dell'Asse 4.

Negli altri casi:

A) Costituiscono varianti in corso d'opera i seguenti cambiamenti rispetto al progetto originario:

- 1) modifiche immateriali – di carattere giuridico o amministrativo: cambio di beneficiario, cambio di sede dell'investimento;
- 2) modifiche materiali: riduzione della spesa prevista per la realizzazione di un intervento ammesso all'aiuto (a causa di economia o mancata realizzazione, parziale o totale), e contestuale incremento, qualitativo e/o quantitativo, di altro/i intervento/i ammesso/i all'aiuto, oltre il limite delle *modifiche di portata minore* di cui al punto B.2.

B) Non costituiscono invece variante in corso d'opera, e quindi non devono essere preventivamente autorizzate, a condizione che non comportino modifiche dell'obiettivo dell'investimento e non comportino la perdita dei requisiti di ammissibilità o il peggioramento del punteggio determinato dall'applicazione dei pertinenti criteri di selezione:

- 1) la riduzione dell'importo o la modifica della composizione di un singolo intervento ammesso all'aiuto, senza contestuale incremento di altri interventi;
- 2) le modifiche di portata minore, definite come tali, che non eccedono il **3%** del costo totale ammesso complessivo della domanda di aiuto. L'intervento oggetto della variazione in aumento potrà essere incrementato fino ad un massimo del **20%** dell'importo inizialmente determinato per l'intervento stesso.

Tutte le varianti in corso d'opera di cui al precedente punto A), devono essere preventivamente autorizzate. L'autorizzazione deve essere richiesta dal beneficiario prima di realizzare la variante, pena l'esclusione della relativa spesa in sede di esame della domanda di pagamento.

Per le varianti in corso d'opera, si stabiliscono le seguenti condizioni:

- 1) le varianti, salvo quanto diversamente disposto dai singoli bandi, possono riguardare soltanto gli interventi ammessi all'aiuto;
- 2) salvo quanto diversamente disposto dai singoli bandi, l'importo oggetto di variante è limitato al **10%** del costo totale ammesso complessivo della domanda di aiuto; l'intervento oggetto della variazione in aumento potrà essere incrementato fino ad un massimo del **20%** dell'importo inizialmente determinato per l'intervento stesso;
- 3) le varianti in corso d'opera **non possono comportare** un aumento dell'onere a carico del contributo pubblico originariamente determinato;
- 4) le varianti in corso d'opera possono essere esclusivamente ricondotte ai seguenti motivi:

- a) *esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni normative, imprevedibili al momento della presentazione della domanda di aiuto, la cui applicazione:*
- è obbligatoria;
 - non è obbligatoria, ma si rende comunque opportuna, per motivate esigenze tecniche, economiche, ambientali.
- b) *presenza di eventi, inerenti la natura e la specificità dei beni sui quali si interviene, verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti imprevisi o non prevedibili nella fase progettuale;*
- c) *intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non disponibili al momento della progettazione e che possono determinare significativi miglioramenti nella qualità dell'intervento o di sue parti e sempre che non alterino l'impostazione progettuale originaria;*
- d) *manifestarsi di errori o di omissioni nel progetto iniziale;*
- e) *modifiche finalizzate al miglioramento dell'intervento e alla sua funzionalità.*

Le modifiche progettuali non soggette ad autorizzazione preventiva, di cui al precedente punto B), possono essere comunicate al momento della presentazione della domanda di pagamento, unitamente ad una relazione tecnica che ne illustri le motivazioni.

Nel caso il beneficiario non sia in grado di stabilire se una determinata modifica progettuale sia o non sia classificabile come variante in corso d'opera e quindi debba o non debba essere preventivamente autorizzata, è consigliabile presentare comunque una richiesta di autorizzazione alla Regione.

Non sono ammesse varianti nei seguenti casi, fatti salvi quelli determinati da cause di forza maggiore:

- modifiche degli obiettivi dell'investimento;
- modifiche che determinano la perdita dei requisiti di ammissibilità;
- modifiche che comportano il peggioramento del punteggio determinato dall'applicazione dei pertinenti criteri di selezione.

Non può essere autorizzata più di una variante per ciascuna domanda di aiuto.

Restano ferme tutte le altre condizioni relative all'ammissibilità della spesa stabilite dalle vigenti norme comunitarie, nazionali e regionali.

2.8 Operazioni realizzate da Enti Pubblici

Nel caso di operazioni realizzate da Enti Pubblici, deve essere garantito il rispetto della normativa generale sugli appalti, in conformità del Decreto Legislativo n. 163/2006 "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, come aggiornato per ultimo dal Decreto Legislativo n. 113/2007.

Ai fini dell'ammissibilità della spesa per l'esecuzione di opere, servizi e forniture, gli Enti pubblici possono utilizzare:

- contratto di affidamento nell'osservanza dei limiti della soglia comunitaria;
- contratto di affidamento a seguito di gara a evidenza pubblica;
- contratto di affidamento diretto "in house providing".

Nel caso in cui la scelta dell'Ente ricada sull'affidamento "in house providing", per la legittimità dello stesso è necessario che concorrano i seguenti elementi:

- a) l'amministrazione aggiudicatrice eserciti sul soggetto affidatario un "controllo analogo" a quello esercitato sui propri servizi;
- b) il soggetto affidatario svolga la maggior parte della propria attività in favore dell'ente pubblico di appartenenza.

Il rispetto di tali disposizioni deve essere garantito anche nella fase di scelta del soggetto incaricato della progettazione e direzione lavori.

Inoltre, per tutte le spese sostenute devono essere rispettate le norme comunitarie sulla pubblicità dell'appalto e sulla effettiva concorrenza fra più fornitori.

In certi casi, gli enti pubblici (Regione, Province, Comuni, Comunità montane e altri enti locali) possono realizzare direttamente alcune operazioni, ascrivibili alla categoria dei lavori in economia.

Rientrano in tale categoria di spesa i lavori eseguiti direttamente da enti pubblici, i quali, anziché rivolgersi a un'impresa organizzata, si assumono l'onere di realizzare, in tutto o in parte, le opere connesse a investimenti fisici avvalendosi di personale e mezzi propri.

In questo caso, affinché le relative spese possano essere considerate ammissibili, l'Ente pubblico che le sostiene, assicura il rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale sugli appalti e adotta ogni iniziativa volta a garantire la massima trasparenza nelle fasi di progettazione e realizzazione degli interventi, nonché di contabilizzazione delle spese sostenute.

2.9 IVA e altre imposte e tasse

L'articolo 71, comma 3, punto a) del regolamento (CE) n. 1698/2005, dispone che non è ammissibile a contributo del FEASR *"l'IVA, tranne l'IVA non recuperabile se realmente e definitivamente sostenuta da beneficiari diversi da soggetti non passivi di cui all'articolo 4, paragrafo 5, primo comma, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme.*

In generale, quindi, il costo dell'IVA può costituire una spesa ammissibile solo se realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario (se diverso da Stato, Regioni, Province, Comuni e altri organismi di diritto pubblico), nell'ambito dei regimi di aiuto ai sensi dell'articolo 87 del trattato e nel caso di aiuti concessi dagli organismi designati dagli Stati.

L'IVA che sia comunque recuperabile, non può essere considerata ammissibile anche ove non venga effettivamente recuperata dal beneficiario.

Al pari dell'IVA, anche altre categorie di imposte, tasse e oneri possono essere sovvenzionabili solo se sostenute effettivamente e definitivamente dal beneficiario.

2.10 Spese generali

L'articolo 55, 1° comma, lettera c) del regolamento (CE) n. 1974/2006, fa riferimento a *"spese generali collegate alle spese di cui alle lettere a) e b), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, studi di fattibilità, acquisto di brevetti e licenze.*

Il paragrafo 5.2.8 – norme specifiche regionali – punto 3 del PSR definisce i limiti massimi, in termini percentuali, dell'entità delle spese generali ammissibili, facendo salvo quanto espressamente indicato dalle singole misure.

Le spese generali sono ammissibili quando direttamente collegate all'operazione finanziata e necessarie per la sua preparazione o esecuzione, ovvero quando connesse a disposizioni previste dall'Autorità di gestione di ciascun programma.

Nell'ambito delle spese generali rientrano anche spese quali parcelle per consulenze legali, parcelle notarili, spese per consulenza tecnica e finanziaria, spese per la tenuta del conto corrente purché trattasi di c/c appositamente aperto e dedicato all'operazione, mentre non sono ritenute ammissibili le spese riferite alla singola operazione bancaria.

Le spese generali possono essere attribuite alla pertinente attività per intero, qualora riferite unicamente al progetto finanziato, o mediante l'applicazione di precisi "criteri di imputazione", nel caso in cui le stesse siano in comune a più attività, secondo un metodo di ripartizione oggettivo, debitamente giustificato e preventivamente definito dall'Autorità di gestione.

I criteri d'imputazione di dette spese, il relativo calcolo e ogni giustificazione di eventuali scostamenti tra la situazione prevista e quella risultante a consuntivo, devono essere riportati in un apposito documento da conservare agli atti.

2.11 Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento

Al fine di rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie, il beneficiario, deve avvalersi di una delle seguenti modalità per dimostrare l'avvenuto pagamento delle spese inerenti al progetto approvato:

- a) Bonifico o ricevuta bancaria (Riba). Il beneficiario deve produrre il bonifico, la Riba o altra documentazione equiparabile, con riferimento alle fatture rendicontate. Tale documentazione, rilasciata dall'istituto di credito, deve essere allegata alle pertinenti fatture. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "home banking", il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data e il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento. In ogni caso, prima di procedere all'erogazione del contributo riferito a spese disposte via "home banking", il beneficiario è tenuto a fornire all'autorità competente, l'estratto conto in originale rilasciato dall'istituto di credito di appoggio, ove sono riportate le scritture contabili eseguite.
- b) Pagamento tramite carta di credito o bancomat. Il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data e il numero della transazione eseguita, nonché l'estratto conto della carta di credito e del conto corrente bancario, rilasciato dall'istituto di credito di appoggio, ove sono elencate le scritture contabili eseguite.
- c) Bollettino postale per accredito su conto corrente postale. Tale modalità di pagamento deve essere documentata dalla copia della ricevuta del bollettino. Il conto corrente su cui viene accreditato il pagamento deve essere intestato esattamente al soggetto che emette la fattura. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali il numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);
- d) Vaglia postale. Tale forma di pagamento può essere ammessa a condizione che sia effettuata tramite conto corrente postale e sia documentata dalla copia della ricevuta del vaglia postale e dall'estratto del conto corrente in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);

*Integrazione al punto 2.11 introdotta con DGR. 580/2010
(in vigore dal 24 giugno 2010)*

e) limitatamente alle spese sostenute per l'acquisto di immobili: assegno circolare non trasferibile – tale forma di pagamento può essere ammessa a condizione che gli estremi dell'assegno siano riportati sull'atto di compravendita;

In fase di controllo, occorre verificare le fatture e/o la documentazione contabile equivalente in originale, sulle quali è necessario apporre un timbro che riporti il riferimento al pertinente programma o regime di aiuto.

Testo in vigore fino al 03 agosto 2011

~~Il pagamento in contanti, è consentito solo nei casi in cui sia inequivocabilmente garantita la tracciabilità della spesa e, comunque per importi non superiori a 200 (duecento) euro IVA compresa per singolo bene/servizio. Il tal caso in abbinamento alla fattura, dovrà essere allegato lo scontrino fiscale rilasciato dal fornitore.~~

*Testo a seguito della modifica introdotta con DGR. 815/2011
(in vigore dal 04 agosto 2011)*

Il pagamento in contanti, è consentito solo nei casi in cui sia inequivocabilmente garantita la tracciabilità della spesa e, comunque per importi non superiori a 200 (duecento) euro IVA compresa per ciascuna domanda di pagamento, senza possibilità di cumulo. Il tal caso in abbinamento alla fattura, dovrà essere allegato lo scontrino fiscale rilasciato dal fornitore.

DEROGA

Per i pagamenti sostenuti dal beneficiario nel periodo precedente all'entrata in vigore delle presenti disposizioni, sono ammissibili forme diverse rispetto a quelle sopra elencate.

2.12 Disposizioni in materia di informazione e pubblicità

L'articolo 76 del regolamento (CE) n. 1698/2005 dispone che gli Stati Membri provvedano all'informazione e alla pubblicità, evidenziando in particolare il contributo concesso dalla Comunità europea e garantendo la trasparenza del sostegno del Feasr; pertanto, l'informazione circa le possibilità offerte dai programmi e le condizioni di accesso ai finanziamenti assumono un ruolo determinante.

In base all'articolo 58 del regolamento (CE) n. 1974/2006 e in particolare all'allegato VI, al fine di garantire la visibilità delle realizzazioni cofinanziate dall'Unione europea, l'Autorità di gestione ha l'obbligo di realizzare attività informative e pubblicitarie rivolte ai potenziali beneficiari delle azioni cofinanziate.

In particolare, per le operazioni che comportino investimenti, il beneficiario del contributo è tenuto a:

- affiggere una targa informativa per le operazioni dei Programmi di sviluppo rurale che comportino investimenti (nelle aziende agricole o nelle imprese alimentari) di costo complessivo superiore a 50.000,00 euro;
- affiggere un cartello nei luoghi in cui sorgono infrastrutture di costo complessivo superiore a 500.000,00 euro.

Inoltre, presso le sedi dei Gruppi di azione locale finanziati dall'Asse 4 dei Programmi di sviluppo rurale deve essere affissa una targa informativa.

Le azioni informative e pubblicitarie devono essere realizzate in conformità a quanto riportato nell'allegato VI, punti 3 e 4 del regolamento (CE) n. 1974/2006.

Tali spese, poiché parte integrante dell'operazione cofinanziata, sono eleggibili a cofinanziamento nella misura stabilita per l'operazione considerata.

2.13 Vincoli di destinazione e trasferimento della proprietà

L'articolo 72 del regolamento (CE) n. 1698/2005 dispone che: *"... lo Stato membro garantisce che il contributo del FEASR resti acquisito a una operazione di investimento se quest'ultima non subisce, nei cinque anni successivi alla decisione di finanziamento dell'Autorità di gestione, modifiche sostanziali che:*

- a) ne alterino la natura o le condizioni di esecuzione o conferiscano un indebito vantaggio a una impresa o a un ente pubblico;*
- b) siano conseguenza di un cambiamento dell'assetto proprietario di un'infrastruttura ovvero della cessazione o della rilocalizzazione di una attività produttiva."*

Per periodo di divieto di cambio di destinazione di un bene o porzione di bene, si intende il periodo di tempo nell'ambito del quale il beneficiario non può distogliere dall'uso indicato nella domanda approvata il bene/servizio realizzato grazie al contributo pubblico ricevuto.

A norma dell'articolo 7 della l.r. 42/2007, il beneficiario dell'aiuto si impegna a non distogliere i beni oggetto dell'aiuto dalla destinazione d'uso dichiarata ai fini dell'ottenimento dell'aiuto stesso per un periodo di almeno cinque anni, nel caso di beni mobili e di impianti di colture arboree e arbustive, e di almeno dieci anni nel caso di beni immobili, tranne casi debitamente motivati con riferimento a cause di forza maggiore e a obsolescenza economica. Il mancato rispetto di tali vincoli comporta la decadenza e la revoca dell'aiuto per intero.

Il beneficiario dell'aiuto si impegna altresì a dare tempestiva comunicazione all'Ente competente, dell'intenzione di procedere nella cessione totale o parziale delle opere finanziate, prima della conclusione dell'opera, del progetto o dell'intervento o prima della scadenza del vincolo di destinazione. In caso di inadempimento, vigono le disposizioni di cui all'art. 7 c. 2 della Legge regionale 10 dicembre 2007, n. 42.

Fermo restando quanto disposto dall'art. 72 – lettera a) del reg. (CE) n. 1698/2005, la cessione della proprietà, di diritti reali, del possesso o, comunque, del godimento del bene non costituisce inadempimento qualora venga mantenuta, fino alla scadenza prevista, la destinazione d'uso degli immobili finanziati.

Non sono revocati i contributi quando il mancato rispetto degli obblighi dipende da causa estranea alla volontà del beneficiario, quale malattia invalidante, esproprio per pubblica utilità o altra causa di forza maggiore. Sono cause di forza maggiore la calamità naturale dichiarata eccezionale in base alla normativa vigente che danneggi i beni aziendali e l'epizoozia che colpisca la totalità o una percentuale superiore al cinquanta per cento del patrimonio zootecnico.

Qualora, per esigenze imprenditoriali, un impianto fisso o un macchinario oggetto di finanziamento necessiti di essere spostato dall'insediamento produttivo ove lo stesso è stato installato a un altro sito appartenente allo stesso beneficiario, il beneficiario medesimo ne deve dare preventiva comunicazione all'Ente che ha emesso il provvedimento di concessione del contributo.

3. SPESE NON AMMISSIBILI, VINCOLI E LIMITAZIONI

In base all'articolo 71, comma 3, del regolamento (CE) n. 1698/2005, si ricorda che "non sono ammissibili a contributo del FEASR le seguenti categorie di spese:

- a) IVA, tranne l'IVA non recuperabile se realmente e definitivamente sostenuta da beneficiari diversi da soggetti non passivi di cui all'articolo 4, paragrafo 5, primo comma, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (1);
- b) interessi passivi, fatto salvo il paragrafo 5;
- c) acquisto di terreni per un costo superiore al 10 % del totale delle spese ammissibili relative all'operazione considerata. In casi eccezionali e debitamente giustificati, può essere fissata una percentuale più elevata per operazioni di conservazione dell'ambiente".

La spesa per interessi passivi non è ammissibile, fatto salvo quanto riportato nel regolamento (CE) n. 1698/2005, articolo 71, paragrafo 5, dove viene indicato che il contributo del FEASR può essere concesso in forme diverse dagli aiuti diretti a fondo perduto.

Inoltre, in base all'articolo 55 del regolamento (CE) n. 1974/2006, non sono ammissibili le seguenti spese:

- a. i costi connessi al contratto (garanzia del concedente, costi di rifinanziamento degli interessi, spese generali, oneri assicurativi, ecc.), nel caso di leasing con patto di acquisto di nuove macchine, attrezzature e programmi informatici;
- b. l'acquisto di diritti di produzione agricola, di animali, di piante annuali e la loro messa a dimora. Tuttavia, in caso di ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali ai sensi dell'articolo 20, lettera b, punto VI del regolamento (CE) n. 1698/2005, le spese per l'acquisto di animali possono costituire spesa ammissibile;
- c. investimenti di semplice sostituzione di un bene in uso.

Relativamente agli investimenti di sostituzione, l'articolo 2 comma 17 del regolamento 1857/06 prevede:

«investimenti di sostituzione», investimenti finalizzati semplicemente a sostituire macchinari o fabbricati esistenti, o parti degli stessi, con edifici o macchinari nuovi e aggiornati, senza aumentare la capacità di produzione di oltre il 25% o senza modificare sostanzialmente la natura della produzione o della tecnologia utilizzata. Non sono considerati investimenti di sostituzione la demolizione completa dei fabbricati di un'azienda che abbiano almeno 30 anni di vita e la loro sostituzione con fabbricati moderni, né il recupero completo dei fabbricati aziendali. Il recupero è considerato completo se il suo costo ammonta al 50% almeno del valore del nuovo fabbricato;

Gli investimenti di sostituzione sono dunque quelli finalizzati a sostituire macchinari o fabbricati esistenti o parte degli stessi, con edifici o macchinari nuovi e aggiornati, senza aumentare la capacità di produzione di oltre il 25% o senza modificare sostanzialmente la natura della produzione o della tecnologia utilizzata. Non sono considerati investimenti di sostituzione quelli che comportino un risparmio energetico o la protezione dell'ambiente. Non sono altresì considerati investimenti di sostituzione la demolizione completa dei fabbricati di un'azienda con almeno 30 anni di vita e la loro sostituzione con fabbricati moderni, né il recupero completo dei fabbricati aziendali. Il recupero è considerato completo se il suo costo ammonta almeno al 50% del valore del nuovo fabbricato.

Tutto ciò premesso, sono prospettabili le seguenti fattispecie:

3.1. Immobili

Non sono considerati investimenti di sostituzione e sono quindi ammissibili a finanziamento, i seguenti interventi:

- ricostruzione o acquisto di fabbricato in sostituzione di fabbricato aziendale di almeno 30 anni di vita, a seguito della sua completa demolizione;
- recupero o ristrutturazione di edifici per i quali le spese complessive dell'intervento di recupero siano superiori al 50% del valore stimato del nuovo edificio;
- lavori edili su fabbricati esistenti necessari e funzionali o finalizzati alla installazione di nuovi macchinari ammissibili a finanziamento;
- lavori edili funzionali alla realizzazione e/o installazione di nuovi impianti tecnologici, strutture di servizio e dotazioni precedentemente non esistenti;
- ampliamenti a nuovo delle strutture esistenti funzionali e coerenti alle attività produttive aziendali;
- acquisto, costruzione, ricostruzione, recupero, ristrutturazione di fabbricati che consentano un aumento di oltre il 25% della capacità di produzione, stoccaggio, trasformazione e lavorazione dei prodotti aziendali;
- acquisto, costruzione, ricostruzione, recupero, ristrutturazione di fabbricati che consentano la modifica sostanziale della natura della produzione, consistente in prodotti merceologicamente diversi da quelli ottenuti nella fase ante investimento.

Integrazione al punto 3.1 introdotta con DGR. 1396/2008 (allegato 2)
(in vigore dal 12 novembre 2008)

Per quanto riguarda in particolare tunnel fissi e serre, sono considerati ammissibili a finanziamento i seguenti interventi:

- 1) Nuovi tunnel fissi e nuove serre** : sono ammissibili a finanziamento le spese relative alla costruzione ex novo di tutte le serre e i tunnel fissi necessari per le esigenze colturali, alle condizioni previste dal PSR; per "nuovi tunnel fissi e nuove serre" si intendono:
 - a) i tunnel fissi costruiti su terreno precedentemente non occupato da tunnel fissi;
 - b) le serre costruite su terreno precedentemente non occupato da serre;
 - c) gli ampliamenti di superficie di tunnel fissi o serre preesistenti.
- 2) Ricostruzione e adeguamento tecnologico di tunnel fissi e serre** : Sono ammissibili a finanziamento le spese relative alla ricostruzione e all'adeguamento tecnologico di tunnel fissi o serre nei seguenti casi:
 - a) ricostruzione di tunnel fissi o serre in luogo di tunnel fissi o serre preesistenti di almeno 15 anni di vita, demoliti completamente;
 - b) cambio sostanziale della tecnologia utilizzata (per esempio: utilizzo di automatismi per la regolazione di acqua, temperatura e umidità al posto di dispositivi a controllo manuale);
 - c) sostituzione di impianti preesistenti con impianti che migliorano sensibilmente (di almeno il 15%) le prestazioni ambientali della struttura in termini di emissioni inquinanti, consumi idrici ed energetici, qualità dell'acqua, utilizzo di energia proveniente da fonti rinnovabili anziché da combustibili fossili;
 - d) sostituzione di impianti preesistenti con impianti che migliorano sensibilmente (di almeno il 25%) la capacità di produzione

3.2. Dotazioni (macchine, attrezzature, impianti)

Non sono ammessi investimenti finalizzati alla semplice sostituzione di macchinari con altri nuovi o aggiornati, senza aumentare la capacità di produzione del **25%**, intesa

come rendimento e/o quantità totali lavorate nel ciclo di produzione, trasformazione, commercializzazione cui l'investimento è funzionale.

Non è considerato investimento di sostituzione l'acquisto di una macchina o di un'attrezzatura di recente introduzione che ne sostituisce un'altra di pari funzioni con almeno 10 anni di età.

Per "recente introduzione" si intende la presenza della dotazione nel catalogo del fornitore da non più di tre anni (da attestarsi nel preventivo del fornitore).

E' ammessa la sostituzione di macchine e/o di attrezzature che consente la modifica sostanziale della natura della produzione, consistente in prodotti merceologicamente diversi da quelli ottenuti nella fase ante investimento.

E' ammessa la sostituzione di macchine e/o di attrezzature che consente di modificare sostanzialmente le tecnologie adottate, compresi i nuovi adattamenti o le dotazioni per la sicurezza sui luoghi di lavoro. Sono altresì ammessi gli investimenti che comportino un risparmio energetico o una riduzione delle emissioni nocive nell'atmosfera pari ad almeno il 15%.

3.3. Colture arboree

Sono considerati investimenti di sostituzione i reimpianti effettuati al termine del ciclo vitale naturale di ciascuna coltura, sulla stessa particella con la stessa varietà e secondo lo stesso sistema di allevamento. Il ciclo vitale di ciascuna coltura è stabilito dall'Autorità di gestione.

Non sono considerati investimenti di sostituzione, a condizione che non siano realizzati a fine ciclo vitale di ciascuna coltura, la riconversione varietale mediante reimpianto o sovrainnesto e, nel caso della castanicoltura, il miglioramento e il recupero, mediante reimpianto o sovrainnesto.

<i>Integrazione al punto 3.3 introdotta con DGR. 1396/2008 (allegato 2) (in vigore dal 12 novembre 2008)</i>		
Si stabiliscono pertanto le seguenti durate ordinarie del ciclo vitale di ciascuna coltura:		
Specie da frutto		
Nome latino	Nome comune	Durata ordinaria ciclo vitale (anni)
Olea europaea	olivo	100
Vitis vinifera	vite	25
Prunus avium	ciliegio	30
Prunus spp.	pesco, albicocco, susino	15
Malus domestica	melo	15
Pyrus communis	pero	25
Citrus spp.	limone, arancio, mandarino, chinotto, pompelmo	50
"Piccoli frutti "	rovo, lampone, uva spina, ribes, mirtillo	10
Actinidia chinensis	kiwi	20
"Altri fruttiferi per la produzione di frutta fresca"	kaki, melograno, nespolo, ecc.	20
Castanea sativa	castagno	50
Corylus avellana	nocciolo	30
Juglans regia	noce	50
Prunus amygdala o P. dulcis	mandorlo	30

Specie da fiore e da fronda ornamentale (denominazione modificata con DGR 1262 del 21/10/2011)**specie da fiore e da fronda ornamentale o per la coltivazione di piante madri**

Nome latino	Nome comune	Durata ordinaria ciclo vitale (anni)
Acacia baileyana	mimosa bayleiana	25
Acacia dealbata "gaulois"	mimosa gaulois	25
Acacia dealbata "tournaire"	mimosa tournaire	25
Acacia howitti	mimosa chiaro di luna	25
Acacia longifolia	mimosa bega d'oro	25
Acacia podalirifolia	mimosa denis bodey	25
Acacia retinoides	mimosa floribunda	25
Acacia spp.	acacia, mimosa	25
Acer spp.	acero	25
Actinidia deliciosa	kiwi	25
Adiantum spp.	capelvenere	15
Agave spp.	agave, sisal	25
Ailanthus glandulosa	ailanto	25
Alocasia spp.	alocasia	20
Aloe spp.	aloe	25
Araucaria spp.	araucaria	25
Arbutus unedo	corbezzolo	25
Asclepias physocarpa	balle di papa	5
Asparagus spp.	asparagus	25
Aspidistra elatior	aspidistra	15
Aucuba japonica	aucuba	15
Bambusa spp.	bambu	25
Banksia spp.	banksia	15
Bergenia spp.	bergenia	15
Buxus sempervirens	bosso	25
Calathea spp	calathea	10
Callicarpa bodinieri	callicarpa	15
Callistemon spp.	callistemon	15
Calluna vulgaris	calluna, erica, brugo	20
Camellia japonica	camellia	25
Carex spp	carice	20
Carpinus spp. (ostrya carpinifolia)	carpus	25
Caryota mitis	palma a coda di pesce	25
Castanea sativa	castagno	25
Casuarina equisetifolia	casuarina	25
Cedrus spp.	cedro	25
Celastrus orbiculatus	celastrus	15
Ceratonia siliqua	carrubo	25
Cestrum spp	cestrum	10
Chaenomeles japonica	cotogno da fiore	25
Chamaecyparis lawsoniana e spp.	cipresso di lawson	25
Chamaedorea elegans	chamaedorea	25
Chamaerops humilis	chamaerops	25
Chamelacium uncinatum	fior di cera	15
Choisya ternata	choisia	15
Cistus salvifolius	cisto	15
Citrus spp.	agrumi	25
Cocculus laurifolius	cocculus	15
Codiaeum variegatum	croton	15
Coprosma repens	coprosma	15
Cordylina spp.	cordiline	15
Cornus mas	corniolo	25
Corylus avellana contorta	nocciolo contorto	25
Cortaderia selloana	plumeros, fiore della pampa	20

Specie da fiore e da fronda ornamentale o per la coltivazione di piante madri (segue)		
Nome latino	Nome comune	Durata ordinaria ciclo vitale (anni)
Cotinus coggygria	cotinus	20
Cotinus coggygria "royal purple"	cotino rosso	20
Cotoneaster pannosus	cotognastro, cotoneaster	25
Cryptomeria japonica	cedro rosso del Giappone	25
Cupressus arizonica	cipresso Arizona	25
Cycas revoluta	cycas	25
Cyperus alternifolius	papiro	25
Cyperus papyrus (*)	papiro	20
Cyrtanthus elatus (Vallota speciosa)	vallota	10
Cyrthomium falcatum	felce holly	15
Cytisus spp	ginestra selvatica	20
Danae racemosa	ruscus	25
Dodonea viscosa	dodonea	15
Echinops ritro	cardo globoso	10
Epipremnum pinnatum	pothos	10
Erica spp.	erica	20
Eriobotrya japonica	nespolo	25
Eucalyptus cinerea	eucalyptus cinerea	25
Eucalyptus erythrocorys	eucalyptus del cardinale	25
Eucalyptus globulus compacta	eucalyptus "grana"	25
Eucalyptus gunnii	eucalyptus gunnii	25
Eucalyptus leucoxydon	eucalyptus minirobusta	25
Eucalyptus nicholii	eucalyptus nicholii	25
Eucalyptus parvifolia	eucalyptus parvifolia	25
Eucalyptus perriniana	eucalyptus perriniana	25
Eucalyptus polyanthemus	eucalyptus exotica	25
Eucalyptus populifolia	eucalyptus populus	25
Eucalyptus pulverulenta	eucalyptus pulverulenta	25
Eucalyptus pulverulenta "baby blue"	eucalyptus baby blue	25
Eucalyptus robusta	eucalyptus robusta	25
Eucalyptus spp	eucalyptus	25
Eucalyptus stuartiana	eucalyptus stuartiana	25
Eucalyptus viminalis	eucalyptus exotica	25
Euonymus japonicus	evonimo	25
Euphorbia arborea	euforbia arborea	5
Euphorbia characias	euphorbia characias	5
Euphorbia fulgens	euphorbia fulgens	5
Euphorbia grandialata (*)	euforbia candelabro	20
Euphorbia marginata	euforbia marginata	5
Euphorbia spinosa	nido	5
Euphorbia triangularis (*)	euforbia triangolare	20
Fabiana imbricata	fabiana	10
Fagus spp.	faggio stabilizzato	25
Fagus sylvatica	faggio	25
Fatsyhedera lizei	fatsyhedera	20
Fatsia japonica	aralia	20
Feijoa sellowiana (acca sellowiana)	feijoa	20
Ficus carica	fico comune	25
Ficus elastica	ficus	20
Ficus pumila (f. repens)	ficus rampicante	20
Ficus spp	ficus	20
Forsythia intermedia	forsizia	15
Gardenia spp.	gardenia	25
Genista monosperma	ginestra	25
Grevillea aspleniifolia	grevillea	20

(*) specie aggiunta con DGR n. 1262 del 21/10/2011

Specie da fiore e da fronda ornamentale o per la coltivazione di piante madri (segue)		
Nome latino	Nome comune	Durata ordinaria ciclo vitale (anni)
Griselinia lucida	griselinia	15
Hedera canariensis	edera variegata	15
Hedera helix	edera	15
Hedera helix erecta	edera erecta	15
Hedera spp	edera	15
Helleborus spp.	elleboro	5
Heteromeles (photinia) arbutifolia	fotinia a bacche rosse	20
Hydrangea arborescens (*)	ortensia	20
Hydrangea macrophylla	ortensia	25
Hydrangea quercifolia (*)	ortensia	20
Hypericum androseanum	iperico	5
Hoya carnosa (*)	fiore di porcellana	10
Idesia polycarpa	idesia polycarpa	20
Ilex aquifolium	agrifolio	20
Ilex verticillata	ilex	20
Jasminum spp	gelsomino	20
Juniperus spp	ginepro	25
Kalanchoe beharensis (*)	calancoe	10
Kunzea ericoides	kunzea ericoides	15
Larix spp.	larice	25
Laurus nobilis	alloro	20
Lavandula spp. (*)	lavanda	10
Leucadendron spp.	leucadendro	15
Ligularia sibirica	ligularia	10
Ligustrum japonicum	ligustro texano	20
Ligustrum spp.	ligustro	20
Lophomyrthus spp.	lofomirto	10
Magnolia spp	magnolia	25
Mahonia aquifolium	maonia	20
Malus floribunda	melo ornamentale	25
Maranta leuconeura (maranta tricolor)	maranta	20
Medeola asparagoides	medeola	20
Melaleuca linearifolia (*)	melaleuca	20
Melia azedarach	melia	25
Meryta sinclairii	meryta	15
Mespilus germanica	nespolo	25
Metrosideros kermadecensis	metrosideros	20
Morus spp.	gelso	25
Myrtus communis	mirto	20
Myrtus tarentina	mirto tarentino	20
Nephrolepis spp	felce nephrolepis	20
Olea europaea	olivo	25
Ophiopogon spp.	ophiopogon	15
Orchidaceae	orchidacee	15
Oreopanax spp.	oreopanax	15
Ozothamnus diosmifolius (*)	fiore di riso	15
Paeonia lactiflora e ibridi	peonia erbacea	25
Paeonia suffruticosa	peonia arborea	25
Phillyrea angustifolia	olivastro, fillirea	25
Philodendron "xanadu"	filodendro xanadu	20
Philodendron spp.	filodendro, monstera	25
Phitolacca americana	fitolacca	25
Phoenix spp.	palma	25
Phormium tenax	formium	25
Photinia x fraseri	fotinia "red robin"	20

(*) specie aggiunta con DGR n. 1262 del 21/10/2011

Specie da fiore e da fronda ornamentale o per la coltivazione di piante madri (segue)		
Nome latino	Nome comune	Durata ordinaria ciclo vitale (anni)
Phyllica ericoides	filica	15
Picea abies	abete rosso	25
Pistacia lentiscus	lentisco	25
Pittosporum ralphii	pittosporo ralphii	20
Pittosporum rhombifolium	pittosporo rhombifolium	15
Pittosporum spp.	pittosporo	15
Pittosporum tenuifolium cv. "garnettii"	pittosporo garnetti	15
Pittosporum tenuifolium cv. "silver queen"	pittosporo variegato	15
Pittosporum tobira	pittosporo tobira	20
Pittosporum tobira heterophyllum	pittosporo heterophyllum	20
Polygala myrtifolia	poligala	10
Polystichum aculeatum	felce	15
Protea spp.	protea	15
Prunus amygdalus	mandorlo	20
Prunus laurocerasus	lauroceraso	20
Prunus persica	pesco da fiore	20
Prunus spp.	prunus	20
Pteridium aquilinum	felce aquilina	15
Ptilotus exaltatus (*)	coda di agnello	10
Punica granatum	melograno	25
Pyracantha spp.	piracanta	20
Quercus ilex	leccio	25
Quercus spp.	querce	25
Rhamnus alaternus	zeus, alaterno	25
Ricinus communis	ricino	15
Rosa multiflora "poliantha"	rosa poliantha	10
Rosa spp.	rosa da bacche	10
Rosmarinus officinalis	rosmarino	15
Rubus fruticosus	more	15
Rubus idaeus	lampone	15
Rumhora adianthiformis	felce cuoio	15
Ruscus aculeatus	pungitopo	20
Ruscus hypoglossum	ruscus "garden"	20
Salix caprea	topini	25
Salix caradoc	salice caradoc	25
Salix matsudana tortuosa	salice tortuoso	25
Salvia spp.	salvia aromatica	15
Sansevieria spp	sansevieria	15
Sarcococca ruscifolia	sarcococca bacche rosse	15
Schefflera actinophylla	schefflera	15
Schinus molle	falso pepe	25
Skimmia japonica	skimmia	20
Smilax aspera	smilace, salsapariglia	15
Sophora spp.	sophora	20
Sorbus aucuparia	sorbo degli uccellatori	20
Sorbus spp	sorbo	20
Spartium junceum	ginestra gialla	20
Spiraea spp.	spirea	15
Strelitzia reginae	strelitzia	20
Symphoricarpus spp.	sinforicarpus	15
Syringa vulgaris	lilla	15
Taxus baccata	tasso	25
Tetrapanax spp.	tetrapanax	15
Thuja spp	tuja	25
Tilia cordata	tiglio	25

(*) specie aggiunta con DGR n. 1262 del 21/10/2011

Specie da fiore e da fronda ornamentale o per la coltivazione di piante madri (segue)

Nome latino	Nome comune	Durata ordinaria ciclo vitale (anni)
Trachycarpus fortunei	datteri di lago	25
Trevesia palmata	trevesia	15
Tsuga heterophylla	tsuga	25
Tupidanthus calyptratus	tupidanthus	15
Vaccinium myrtillus	mirtillo	20
Viburnum macrophyllum	viburno macrophylla	15
Viburnum opulus	viburno palla di neve	15
Viburnum opulus "compactum"	viburno compactum	15
Viburnum spp.	viburno altre specie	15
Viburnum tinus	viburno tino	15
Weigela spp	weigela	15

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR
- regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005
- regolamento (CE) n. 1975/2006 della Commissione che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale
- regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio del 21 giugno 2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune
- regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, recante disposizioni generali sul FESR, FES e Fondo di coesione che abroga il regolamento (CE) 1260/1999
- regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006
- regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15/12/2006, relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001
- regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio, del 20/02/2006, relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero nella Comunità e che modifica il regolamento (CE) 1290/2005, relativo al funzionamento della politica agricola comune
- Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28.11.2006 relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto
- Direttiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavoro, forniture e servizi
- Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese (2006/C 194/02).
- D.lgs n. 163 del 12 aprile 2006 (T.U. sugli appalti pubblici di lavoro, forniture e servizi), in attuazione della Direttiva 2004/17/CE e Direttiva 2004/18/CE, a norma dell'articolo 25, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62 (Legge comunitaria 2004), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 31 gennaio 2007
- D.lgs n. 113 del 31 luglio 2007 di aggiornamento del D.lgs. n. 163 del 12 aprile 2006
- Sentenza della Corte di Giustizia C-410/04 del 6 aprile 2006
- Legge 5 marzo 1990 n. 46, pubblicata sulla G.U. n. 59 del 12 marzo 1990, inerente le norme sulla sicurezza degli impianti
- D.Lgs 626/94, modificato e integrato dal D.Lgs 242/96 per quanto concerne la sicurezza sul lavoro